

OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

"P.I.I EX BASLINI"

PRESENTATA DAL SIG. GIUSEPPE MERISI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA
SOCIETA' FAMA S.N.C.

DELIBERAZIONE ADOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 27.03.2018

(ai sensi degli art. 13-14 della L.R. 12/05 e s.m.i.)

SCHEDA DI SINTESI OSSERVAZIONE

OSSERVANTE:

Sig. Giuseppe Merisi, legale Rappresentante della società FAMA Fabbrica Artigiana Mobili D'Arte di Mascaro e Merisi, con sede in Treviglio, Via Del Bosco n. 21;

PRESENTATA IL:

11.06.2018, Prot. n. 30013

SINTESI OSSERVAZIONE:

Vista la relazione tecnica e gli allegati planimetrici del piano attuativo, osservato quanto riportato nella nota 11.06.2018, RICHIEDE:

1. L'eliminazione del tratto di strada da realizzarsi sulla proprietà FAMA;
2. In subordine la modifica della "Novazione della convenzione 27 febbraio 2013, rep. 220" recuperando il dispositivo originario dell'art. 8 della convenzione del 30.05.2017, dove il sedime sdemanializzato della via Di Mezzo unitamente alle aree messe a disposizione a cura della soc. Baslini "ora Habita", sarebbe stato permutato con la porzione di area di proprietà FAMA funzionale alla realizzazione della nuova strada in tempi certi e rapidi;

CONTRODEDUZIONI TECNICHE:

ACCOGLIMENTO PARZIALE: (1.) NON ACCOLTA – Lo studio del traffico prodotto, contempla la necessità che il collegamento viabile di penetrazione dalla rotatoria esistente di fronte al Palafacchetti verso l'area ex Baslini sia necessario alla sostenibilità del traffico generato dalle nuove urbanizzazioni. (2.) ACCOGLIBILE PARZIALMENTE – Accolta nella parte in cui si richiede la permuta

dell'area cortilizia di proprietà FAMA, individuata con * (asterisco grande), nella TAV n. C6a -V per la realizzazione della strada di penetrazione dal Palafacchetti verso l'area ex Baslini, a fronte della cessione dell'area di mq. 720 circa di proprietà Habita unitamente al sedime soppresso e sdemanializzato del tratto di Via Di Mezzo. L'accoglimento parziale produrrà le seguenti conseguenze tra di esse alternative: a) la società Habita dovrà reperire pari superficie da destinarsi a standard in altra posizione all'interno del P.I.I. senza quindi diminuire o alterare i parametri urbanistici di Piano; b) la società Habita dovrà monetizzare al costo standard definito dall'A.C. la superficie da cedere in permuta alla società FAMA (per circa mq. 720); Non Accolta nella parte in cui si chiede di determinare il valore di stima immobiliare dell'area cortilizia FAMA, ma si ritiene di individuare quale sede idonea per la definizione delle indennità economiche e patrimoniali quella di avvio della procedura espropriativa di cui alla L. 327/2001, come definito nell'art. 8.1 della novazione della convenzione urbanistica, durante la quale dovrà essere definita anche la modalità di cessione dell'area di circa mq 720 da parte della soc. Habita.

CONTRODEDUZIONI DEL CONSIGLIO:

IL CONSIGLIO

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione;

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE/ACCOGLIERE/ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'osservazione, per le motivazioni riportate nella corrispondente scheda di sintesi osservazione (allegato sub _), cui si fa rinvio.